

Leggendo il testo del Disegno di legge n. 2232/S, approvato dalla Camera dei Deputati, in merito al "Dopo di noi" riferibile a persone disabili che (ai sensi dell'articolo 32 della Costituzione) hanno diritto alle prestazioni sanitarie e, tenuto conto delle norme del 2° comma dell'articolo 3 della stessa, anche a quelle socio-sanitarie, è inevitabile chiedersi se chi scrive le leggi e chi le approva, sa che la Costituzione e le leggi già vigenti andrebbero assunte come riferimento o se, sapendolo, preferisce "sorvolare".

Il 29 novembre 2001, in attuazione dei principi sopra indicati, il Presidente del Consiglio dei Ministri aveva istituito i Lea (Livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie), le cui norme sono cogenti in base all' articolo 54 della legge 289/2002. Ne consegue che dal 2003 le Asl hanno l'obbligo di fornire ai disabili, non solo le normali prestazioni preventive o riabilitative, ma anche servizi domiciliari e semiresidenziali (centri diurni aperti almeno 40 ore settimanali), nonché quelli residenziali, quando non sia praticabile la prosecuzione della permanenza a casa. Dall' attuale testo del Disegno di legge 2232/S risulta che nel nostro Paese non vi sarebbero leggi in materia di tutela per le persone non autosufficienti, fatta salva una citazione all'articolo 1 *"restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone disabili"*. Frase inserita, in modo avulso rispetto alle restanti disposizioni, solo dopo che il Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base di Torino aveva inviato numerose note ai Parlamentari, che già nelle proposte di legge 698, 1354, 2205, 2456 e 2578 avevano ommesso (volutamente ?) le importantissime norme vigenti stabilite dai Lea. Poiché le norme da essi stabilite sono di natura socio-sanitaria, non si comprende in base a quali motivi logici, sia prevista all'articolo 2 l'istituzione dei Lep, definiti *"livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale"* senza specifiche note sulle scadenze temporali per la loro approvazione, prevedendo invece l'emanazione di un decreto tampone per l'avvio degli interventi da attuare *"nei limiti delle risorse disponibili"*, omettendo (volutamente ?) riferimenti di sorta ai *"principi e criteri direttivi"* ed agli *"oggetti definiti"* imposti dall' articolo 76 della Costituzione. In merito alla frase *"nei limiti delle risorse disponibili"* vogliamo citare la sentenza n. 509/2000 della Corte costituzionale : *"secondo un principio desumibile dalla giurisprudenza di questa Corte, il diritto ai trattamenti sanitari necessari per la tutela della salute è garantito ad ogni persona come un diritto costituzionalmente condizionato all'attuazione che il legislatore ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti"*. Bilanciamento che, pur tenendo conto dei limiti oggettivi che il legislatore incontra in relazione alle risorse organizzative e finanziarie a sua disposizione, deve far salvo quel *"nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione, come ambito inviolabile della dignità umana"* ed impedire il radicarsi di situazioni prive di tutela che pregiudichino l'attuazione di quel diritto. Dunque, mentre in base alla citata sentenza della Corte costituzionale, le Regioni e le Asl devono *"in ogni caso"* garantire il *"nucleo irriducibile del diritto alla salute"* stabilito dai Lea, nel sopra citato testo approvato dalla Camera dei Deputati, non solo è rinviata *sine die* la definizione dei Lep, ma nel frattempo (mesi ? anni ?) alle persone con disabilità grave e limitata o nulla autonomia, le prestazioni verranno erogate solamente *"nei limiti delle risorse disponibili"* ! Inoltre nessuna norma individua gli enti (Comuni, Asl, Associazioni fra Comuni e Asl.....) incaricati a provvedere alla erogazione e gestione delle attività destinate a soddisfare le esigenze (comprese quelle vitali) delle persone disabili. Infatti solo il comma 3 dell'articolo 3 cita : *" le Regioni adottano indirizzi di programmazione e definiscono i criteri e le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le*

ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi". Lo stesso articolo 3 istituisce "il fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare". Se i finanziamenti sono previsti solo per le persone sopra indicate, ne consegue che nemmeno un euro verrà destinato alle persone con disabilità grave e limitata o nulla autonomia che vivono con i loro genitori ! Si tratta di un allarmante incentivo al ricovero.

Per i motivi citati, il Coordinamento Sanità e Assistenza fra i movimenti di base di Torino, anche a nome delle Organizzazioni piemontesi aderenti, si farà portavoce delle discrasie rilevate nel testo del Disegno di legge 2232/S, inviando un dettagliato esposto a : Presidente e Vice Presidenti del Senato, Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri della salute e del lavoro, Presidente e componenti della Commissione sanità del Senato, nel quale si evidenzia la necessità di assegnare parte degli stanziamenti previsti all'articolo 9 del sopra citato testo e dalla recente legge di stabilità, al Fondo per le non autosufficienze.

Il testo integrale dell'esposto è pubblicato sui siti www.fondazionepromozionesociale.it e www.grupposenzasede.it

Trino, febbraio 2016

Associazione Gruppo senza Sede